REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NOVARA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**SFORZA**	**GIORGIO**	**Presidente**
☐	**BOLOGNESI**	**MAURO**	**Relatore**
☐	**BALESTRI**	**MAURO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 352/10
  depositato il 06/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700120 IVA+IRPEG+IRAP 2002
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700121 IVA+IRPEG+IRAP 2003
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700122 IVA+IRPEG+IRAP 2004
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 352/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

9/01/11

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

14 GEN. 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Assistente Tributario
(ALESSANDRO NIERO)

(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030700123 IVA+IRPEG+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 562/10
depositato il 15/09/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320100011505884 IVA+IRPEG+IRAP 2002
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320100011505884 IVA+IRPEG+IRAP 2003
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320100011505884 IVA+IRPEG+IRAP 2004
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 352/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 09:30

(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320100011505884 IVA+IRPEG+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

352-562/10 ...../Agenzia Entrate

Nel maggio 2009 la Guardia di Finanza di Novara, concludeva una verifica fiscale nei confronti della Ditta .....

La verifica aveva ad oggetto il controllo della corretta applicazione della normativa in materia di imposte sui redditi per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, e veniva effettuata nell'ambito del procedimento penale n° 4906/05 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Novara.

Tali indagini evidenziavano la presenza di n. 11 conti correnti ed un libretto di risparmio intestato alla ..... e di n. 2 conti correnti e n. 2 libretti di risparmio intestati al rappresentante legale la sig.ra .....

Il controllo veniva giustificato in base all'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/73 in quanto, essendo la ..... una società di capitali, le indagini venivano estese anche all'amministratore, sig.ra .....

I verbalizzanti, previo rilascio del dovuto nulla osta all'utilizzazione a fini fiscali degli elementi raccolti in sede penale, dopo aver esaminato le n. 16 posizioni bancarie, hanno "depurato" le movimentazioni dalle operazioni chiaramente giustificabili quali ad esempio il pagamento di utenze, commissioni, imposte e tasse.

Alla chiusura della verifica la sig.ra ..... non è stata in grado di fornire giustificativi precisi in merito alle operazioni risultanti sui conti correnti personali.

I verbalizzanti hanno quindi imputato come RICAVI NON CONTABILIZZATI della società ..... tutti i movimenti bancari di cui non è stata fornita idonea giustificazione.

L'Agenzia delle Entrate provvedeva, di conseguenza, all'emissione degli

avvisi di accertamento per cui è causa (anni 2002, 2003, 2004 e 2005) ed all'iscrizione delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti nei ruoli straordinari che davano luogo all'emissione della cartella qui impugnata (562/10 RG).

Impugnava la società ricorrente facendo presente che:

- L'indagine ha avuto luogo nell'ambito del procedimento penale nr. 4906/05 RGNR della Procura della Repubblica di Novara e che tale procedimento riguarda il delitto p.p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 comma 1 n. 1 c.p., 3 comma 1, n. 8, 4 comma 1 n.7 L. 20.2.1958, n. 75 perché "gli imputati nell'ambito dell'esercizio delle case di prostituzione sfruttavano e/o favorivano la prostituzione di un numero elevato di meretrici italiane e straniere ed inoltre si associavano al fine di gestire i night clubs - [illegible] - nei quali veniva sistematicamente esercitata attività di meretricio. In particolare e agivano quali promotori e capi dell'associazione criminale, avendo costituito la società , proprietaria dei nights e agiva quale capo dell'associazione criminale coadiuvando sistematicamente il convivente nella direzione e gestione dei nights di
- Il 16 giugno 2006 venivano applicate le misure cautelari personali nei confronti di e e venivano sequestrati i locali appartenenti alle società ( )e
- L'indagine finanziaria della Guardia di Finanza ha coinvolto non solo la società ed il suo legale rappresentante anche la società la società

- La GDF riscontrava una regolare tenuta della contabilità da parte di e prendeva atto che tutti i movimenti risultanti dai conti correnti trasmessi dalle banche trovano puntuale corrispondenza nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali con l'eccezione dell'anno 2004 ove risulterebbero omesse le scritture relative ai movimenti risultanti da un libretto di risparmio intestato alla società stessa.

Di conseguenza, la ricorrente:

- per l'anno 2003 eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione impositiva;
- per tutti gli anni, essendo la una società immobiliare con attività di locazione e compravendita di immobili, senza mai condurre attività di tipo commerciale e/o locali pubblici, e non essendo mai citata nell'indagine penale come soggetto titolare di locali ove si generavano profitti illeciti, concludeva per l'esclusione che vi fossero presunzioni gravi, precise e concordanti che permettessero di ricondurre alla società in questione gli accrediti sui conti della

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.

In ricorso ed all'udienza di discussione, la parte riconosceva, per l'anno 2004, la rettifica di €. 10.600 riconducibile ad una vendita immobiliare non completamente dichiarata.

Si costituiva in giudizio il resistente, il quale confutava le tesi avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso col favore delle spese di lite.

DIRITTO

Per l'anno 2003, annualità non condonabile, è intervenuta decadenza dell'azione impositiva a far data dal 31 dicembre 2008, poiché non si applica

la proroga biennale dei termini ex L. 289/02, né v'è omissione di dichiarazione, né v'è raddoppio dei termini di decadenza poiché non siamo in presenza di reati tributari.

Nel merito, la circostanza, non confutata da controparte e quindi provata per il principio di non contestazione di cui al novellato art. 115 c.p.c., secondo la quale la non è mai citata nell'indagine penale come soggetto titolare di locali ove si generavano profitti illeciti, induce la Commissione a ritenere che non vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti che permettano di ricondurre alla società ricorrente gli accrediti effettuati sui conti della

Di conseguenza devono essere annullati gli impugnati accertamenti, come deve essere annullata la conseguente iscrizione delle imposte, sanzioni ed interessi nei ruoli straordinari, di cui all'impugnata cartella.

Va invece confermato il solo accertamento 2004, limitatamente alla rettifica di €. 10.600 riconducibile ad una vendita immobiliare, come peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente.

L'obiettiva controvertibilità delle questioni, la relativa novità delle questioni di diritto trattate, la dubbiezza della lite, nonché motivi di equità, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte i ricorsi riuniti e dichiara che l'Agenzia delle Entrate è decaduta nella sua pretesa per l'anno 2003; conferma l'accertamento per l'anno 2004 nei limiti di €. 10.600,00; annulla nel resto; annulla di conseguenza la cartella esattoriale. Spese compensate.

Così deciso in Novara in data 10 dicembre 2010.

Il Relatore

(Mauro Bolognesi)

Il Presidente

(Giorgio Sforza)